

N. 00773/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05976/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5976 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ICMQ S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Elvira Poscio, Nicola Salvi, Sergio Colombo, con domicilio eletto presso Nicola Salvi in Napoli, Via Andrea D'Isernia, n. 16;

*contro*

ARCADIS, Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo, rappresentata e difesa per legge dall'Avvoc. Distrett. Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, n. 11;

*nei confronti di*

Rina Chek S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Damonte, Gianfranco D'Angelo, con domicilio eletto presso Gianfranco D'Angelo in Napoli, c.so Umberto I, n. 58;

*per l'annullamento*

DEL VERBALE DI GARA DEL 29.10.2015 E DEL VERBALE DI CHIUSURA DELLA VERIFICA DI ANOMALIA DEL 23.10.2015:

ESCLUSIONE DALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DA PORRE A BASE DI GARA E DEL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL’APPALTATORE RELATIVO AL GRANDE PROGETTO.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ARCADIS, Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo e della Rina Chek S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale;

Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe e con successivi motivi aggiunti, la ICMQ s.p.a. impugnava, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta, indetta dall’ARCADIS, Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (determina a contrarre n. 35 del 6 febbraio 2015), per l’affidamento, col criterio del prezzo più basso, del servizio di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo da porre a base di gara e del progetto esecutivo redatto dall’appaltatore relativo al Grande Progetto: -- verbale di gara del 29 ottobre 2015 e verbale di chiusura delle operazioni di verifica di anomalia dell’offerta del 23 ottobre 2015, recanti il giudizio di non congruità dell’offerta e la conseguente esclusione dalla gara della ICMQ; -- nota dell’8 novembre 2015, con la quale sono state comunicate le determinazioni anzidette; -- determinazione n. 531 del 1° dicembre 2015, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della Rina Check s.r.l.;

- richiedeva, altresì, la declaratoria di inefficacia e il subentro nel contratto, ove stipulato con l'aggiudicataria, ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente monetario del danno derivante dall'operato asseritamente illegittimo della stazione appaltante;
- costituitesi sia l'intimata ARCADIS sia la controinteressata Rina Check, eccepivano l'incompetenza territoriale di questa Sede in favore della Sezione distaccata di Salerno, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedevano, quindi, il rigetto;
- la Rina Check proponeva, altresì, ricorso incidentale avverso l'ammissione in gara della ICMQ;

Considerato che:

- la competenza in materia di controversie aventi per oggetto procedure di gara si determina in relazione al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura, ossia in relazione all'ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa affidataria conseguente all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, e, quindi, al luogo di esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 7649; sez. VI, 11 luglio 2012, n. 4105; TAR Lazio, Roma, sez. III, 23 novembre 2012, n. 9709; 9 gennaio 2013, n. 157);
- il luogo di esecuzione del servizio di verifica progettuale costituente oggetto della gara de qua risulta puntualmente individuato nella Sezione II.1 del disciplinare di gara, ove si stabilisce che "le attività dovranno essere svolte presso le sedi ARCADIS e presso la sede dell'affidatario dei servizi in oggetto";
- ciò posto, nel caso in esame, alla luce del tenore della lex specialis di gara, e considerata la peculiare natura (professionale-intellettuale) delle prestazioni contemplate in appalto, il criterio di determinazione della competenza territoriale incentrato sull'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, e, quindi, sul luogo di esecuzione del contratto, è da intendersi convergente con quello primario ex

art. 13 cod. proc. amm., legato all'individuazione della sede dell'autorità promanante l'atto impugnato;

- ed invero, come allegato dalla resistente stazione appaltante, in forza di deliberazione del Direttore generale n. 4 del 14 maggio 2015, ossia prima della proposizione del ricorso principale, la sede legale dell'ARCADIS è stata statutariamente fissata nel Comune di Sarno, ubicato nella Provincia di Salerno;

Ritenuto, quindi, che:

- per i giudizi di cui all'art. 119 cod. proc. amm. (ivi compresi, quindi, quelli di cui al comma 1, lett. a, relativi, cioè, a provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture), l'art. 14, comma 3, cod. proc. amm. prevede la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale;

- a norma dell'art. 47, comma 1, cod. proc. amm., è da considerarsi questione di competenza funzionale inderogabile anche la ripartizione delle controversie fra sede del capoluogo e sezione distaccata del medesimo Tribunale amministrativo regionale, allorquando si tratti, tra l'altro, dei giudizi ex art. 119, comma 1, lett. a, quale, appunto, quello introdotto dal ricorso in epigrafe;

- conseguentemente, in rapporto a simili controversie, è da reputarsi rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, cod. proc. amm., finché la causa non è decisa in primo grado, l'incompetenza della Sede adita in luogo della Sezione distaccata del medesimo Tribunale amministrativo regionale;

- ciò posto, e tenuto conto anche dell'eccezione sollevata in tal senso dall'ARCADIS, deve dichiararsi, nella specie, l'incompetenza della Sede di Napoli di questo Tribunale amministrativo regionale e la competenza della Sezione distaccata di Salerno, dinanzi alla quale la causa potrà essere riassunta a norma dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm.;

- appare equo compensare interamente tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Sezione staccata di Salerno, dinanzi alla quale il processo potrà essere riassunto.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

## **Sezioni del sito (piè di pagina)**

• [Torna su](#)

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Guida al sito](#)

[Mappa del sito](#)

[Accessibilità](#)

[Regole di accesso](#)

[Informativa privacy](#)

[Condizioni di utilizzo](#)